## CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1848

dagli stalli della sinistra scoppiano fragorose grida: Viva Gioberti! Viva il Ministero democratico!....) (Conc.)

(Dopo tutto il Ministero in massa se ne andò via; e in breve tempo rimasero pur vuote le tribune.) (Risorg.)

IL PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che il deputato Louaraz ha presentato un progetto di legge che sarà comunicato agli uffizi.

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEI DEPU-TATI SIOTTO-PINTOR, SULIS E DECASTRO PER L'AROLIZIONE DELLE COMPAGNIE BARACEL-LARI IN SARDEGNA.

TL PRESIDENTE. Do lettura alla Camera, per consentimento degli uffizi, di un progetto di legge presentato dei deputati Siotto-Pintor Giovanni, Sulis e Decastro, riguardante l'abolizione delle Compagnie Baracellari nell'isola di Sardegna (V. Doc., pag. 585).

Chiedo ai signori deputati, che hanno presentato questo progetto di legge quando intendano svilupparlo.

SIOTTO-PINTOR GIOVANNI. Anche subito: è una cosa così spiccia.

IL PRESIDENTE. Lo consegneremo all'ordine del giorno subito dopo le cose di maggiore urgenza: giovedì prossimo per esempio.

I relatori delle petizioni hanno la parola. (Gazz. P.)

## RIPRESA DELLE RELAZIONI DI PETIZIONI.

## (Riforma della legge sulle tipografie)

VALERTO, relatore. Petizione nº 175. Nella petizione nº 175 (29 giugno) Celestino Pietro Buisson, gerente la stamperia della società eredi Buisson, a S. Giovanni di Moriana, chiede la revisione della legge 4 agosto 1829, relativa ai brevetti degli stampatori, ed il coordinamento della medesima colla nuova legge sulla stampa del 26 marzo p. p.

Nello studio dei motivi di questa petizione la vostra Commissione ebbe a considerare che vi si contengono due questioni: l'una di diritto, l'altra di economia sociale.

La quistione legale dalla Commissione si crede di poco peso. Essa si raggira sulla incompatibilità delle due leggi 4 agosto 1829 e 26 marzo 1848. Ma se questa incompatibilità esistesse, la prima di queste leggi si dovrebbe intendere abrogata; e non sarebbe perciò il caso di metterla in armonia colla posteriore. In fatto poi non esiste tale incompatibilità, perchè le due leggi operano e si raggirano in due sfere diverse: la più antica agisce in una ristrettissima cerchia, quando la seconda ha una ragione più alta e un larghissimo spazio; quella non è che un regolamento per l'esercizio d'una determinata professione, dove questa invece è una legge universale che consacra un diritto comune a tutti i cittadini, quello di liberamente pubblicare i loro pensieri. È vero che la legge 26 marzo viene perciò a toccare le officine tipografiche; ma le considera come corpi esistenti, come mezzi già riconosciuti di quella pubblicazione del pensiero che stabilisce, ma non come materia nuova, come stromenti da organizzare. In diritto una legge generale non deroga mai alla speciale preesistente, che quando ciò sia espresso nella legge stessa, ovvero sia un'assoluta ed indeclinabile conseguenza della sua esecuzione. Ora, nella legge del 26 marzo è anzi espresso nulla essere innovato alle leggi e regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio d'ogni specie d'officina di stampa (articolo 6); e d'altronde ognuno intende che qualunque siano i regolamenti della professione di stampatore, purchè le stamperie vi siano, non si pregiudica la libertà delle persone che vogliono pubblicare i loro concetti colla stampa.

Male poi argomenta in suo favore il petizionario da ciò che lo stampatore, a termine della stessa legge 26 marzo, non sia tenuto che subordinatamente all'autore ed all'editore, quasi che ciascuno senza condizione potendo essere autore, debba ciascuno a fortiori poter fare lo stampatore.

La premessa non è vera in tesi generale, perchè vi sono obbligazioni tutte proprie degli stampatori, di cui offrono esempio gli articoli 2°, 3°, 7°, 8° e 9° della detta legge 26 marzo; vi sono inoltre dei casi in cui lo stampatore è tenuto cumulativamente coll'autore o coll'editore, come all'articolo 5°. Sotto questi riguardi pertanto, si ha bisogno di maggior cauzione verso lo stampatore, che non rispetto all'autore.

Se nel resto l'obbligo dello stampatore è sussidiario, appunto perciò si fa di somma importanza che si abbia di lui una certa guarentigia, come quegli che costituisce, dirò così, l'ultimo termine dell'azione pubblica. Che sarebbe a dirsi se un'officina ignota, oggi aperta, dimani chiusa, pubblicasse uno scritto veramente riprovevole senza designarne o senza che altrimenti se ne conoscesse l'autore? Non è egli necessario che vi sia un punto fisso, su cui non possa mai in fin de'conti cadere a vuoto l'azione della giustizia?

La quistione poi d'economia sociale è ragionevolissima, e fondate nella massima parte sono le dimande del petizionario sotto questo secondo rispetto; allora non è più solamente quistione di stampatori, bensì d'ogni genere d'industria, perocchè dappertutto si trovano quei vincoli, quelle limitazioni dovute al sistema antico dei pretesi protettori dell'industria e del commercio. Si dissero fondate nella massima parte le dimande del Buisson, vale a dire non in ciò che non sia in alcuna maniera regolato l'esercizio delle officine tipografiche, ma bensì in quanto mirino a far togliere quei gravosi impedimenti che senza vantaggio le limitano, quali sono per esempio: « l'obbligo della pratica per un tempo qualsiasi prima di aprire l'officina; la disquisizione circa la convenienza o no di aumentare il numero delle stamperie spettante (secondo la vecchia legge) al Governo; quella pure al Governo appartenente circa il numero dei torchi di cui sia provvisto colui che vuole aprir l'officina, e la limitazione del numero degli apprendisti. » Tutte cose che si debbono lasciare al libero apprezzamento dell'aspirante o padrone di stamperia, come quegli che è il più interessato a ben giudicarne.

Le altre disposizioni della legge 4 agosto 1829 parvero potersi con qualche modificazione conservare. Così reputasi giusto che non sia lecito tenere stamperie clandestine, al che mira l'art. 2° di quella legge: giusto che il Governo possa conoscere il numero e le persone degli stampatori esercenti, e si assicuri sino ad un certo punto della loro probità ed intelligenza, al che mira la prescrizione d'ottenere il permesso di cui all'art. 1°, e quella dell'obbligo di un corso di studi, di cui nell'art. 3°, nº 1°; se non che si vorrebbe che quella permissione non si potesse negare salvo in casi dalla legge determinati: come, per esempio, di condanne patite per frodi, falsità, ecc.... e che si abolisse il giuramento prescritto all'art. 40, formalità al giorno d'oggi affatto ridicola. Dovette inoltre considerare la vostra Commissione, come nella già più volte citata legge 4 agosto 1829 siavi pure un elemento contrario alla vera libertà di stampa, che è uno dei più sacri diritti della nazione. Diffatto (come è di già successo recentemente fra di noi) in alcune delle nostre città di provincia non